



COMUNE DI BELPASSO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. CAMPI DA TENNIS, CAMPO DI CALCETTO - PALESTRA

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento , adottato ai sensi dell'art. 5 della legge n.142/90 come recepito con L.R.n. 48/91 e in conformità ai principi dettati dallo statuto, disciplina le modalità d'uso, di esercizio e la gestione dei campi da tennis, del campo di calcetto e della Palestra coperta che in proseguo verranno denominati *Impianti sportivi*.

Gli *impianti sportivi* e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

L'uso degli *impianti* è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

La gestione è ispirata ai principi di economicità , efficienza e produttività del patrimonio pubblico.

Articolo 2

Finalità

Il patrimonio comunale di cui al precedente articolo come l'intero patrimonio di *impianti sportivi*, è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di politica sportiva perseguiti dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il sistema sportivo cittadino e scolastico.

A tal uopo obiettivo dell'Amministrazione Comunale sarà quello di perseguire la massima

integrazione dell'impiantistica pubblica con quella privata, associativa e scolastica.

Articolo 3

Norme di riferimento

Le norme di riferimento che disciplinano l'uso e la gestione degli impianti sportivi di cui al presente regolamento sono principalmente:

- Il vigente ordinamento degli EE.LL. così come modificato ed integrato dalle norme della L.R. n.48/91, la L.R. n.7/92, la L.R. n.26/93 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'art.22;
- Il Decreto legislativo n.157 del 17.03.1995
- Il D. Lgs. N.77/95 per la parte relativa alla disciplina del patrimonio comunale;
- La legge regionale n.4 del 8.01.1996 come modificata e integrata dalla legge regionale n.22 \96 e successive modifiche;
- Il vigente Statuto Comunale;

Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento, ma le presenti disposizioni saranno disapplicate , in attesa del loro adeguamento ,qualora, per intervenute modifiche della legislazione, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Capo II

Disposizioni Generali per le

modalità d'uso

Articolo 4

Orario di apertura

L'utilizzo degli *impianti* è consentito previo pagamento delle tariffe previste, nonchè durante l'orario di apertura che dovrà tener conto dei tempi di preparazione e di pulizia dei diversi impianti.

Al fine di migliorarne la fruizione e/o coordinare l'orario di apertura e chiusura e di renderlo più uniforme in relazione agli orari dell'intero patrimonio impiantistico, il Sindaco vi provvede con apposita propria disposizione ai sensi dell'art.36 della legge 142/90 come recepito con l'art.1, comma 1, lettera c della L.R. 48/91.

Articolo 5

Tariffe

Per l'uso degli *impianti sportivi* è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle quote di uso stabilite nell'apposito **tariffario** allegato «A» riepilogativo al presente regolamento.

La loro riscossione avverrà nei modi e nei termini stabiliti.

Eventuali variazioni annuali delle tariffe saranno adottate dall'organo competente per legge e/o per statuto in relazione all'andamento del mercato e/o all'analisi dei costi di gestione.

Articolo 6

Esenzioni

In virtù del presente regolamento, possono essere esentati dal pagamento delle quote d'uso:

a) le scuole del territorio di ogni ordine e grado per l'effettuazione senza scopo di lucro , di manifestazioni sportive e ricreative;

b) le associazioni di anziani e portatori di handicap per l'effettuazione di manifestazioni sportive, e ricreative senza scopo di lucro;

c) gli organismi associati o i singoli cittadini per la realizzazione di manifestazioni con finalità statutarie umanitarie o di ricerca scientifica che svolgono attività a sostegno di malati e/o portatori di handicap;

d) le società sportive per lo svolgimento di gare ufficiali (campionati) organizzate dalla Federazione;

e) le federazioni per lo svolgimento di manifestazioni o gare di livello provinciale, regionale o nazionale.

Articolo 7

Preferenze

Le manifestazioni o i tornei ufficiali hanno la preferenza per l'utilizzo degli *impianti*.

Per l'esercizio del diritto di preferenza gli organismi promotori devono far pervenire apposito avviso tre giorni prima ..Lo stesso è accordato previo pagamento Della relativa quota d'uso. La preferenza è accordata per un massimo di giorni tre.

Articolo 8

Criteria di utilizzo

L'utenza interessata all'utilizzo degli impianti dovrà fare apposita prenotazione contestualmente al pagamento della relativa tariffa.

La prenotazione degli *impianti* deve essere fatta almeno tre giorni prima. Eventuale disdetta deve essere comunicata almeno un (1) giorno prima. L'orario e il giorno vengono fissati dal richiedente e il gestore o soggetto incaricato ha la facoltà di chiedere lo spostamento nel caso in cui l'impianto dovesse essere impegnato nell'ora o nel giorno richiesto.

Con provvedimento del Sindaco può essere concesso l'uso continuativo degli *impianti sportivi*. In tal caso l'uso temporaneo sarà concesso tenendo presente le concessioni in atto per l'uso continuativo e le precedenti prenotazioni.

Per l'uso continuativo, al momento della concessione, dovrà essere versato al soggetto competente il corrispettivo per il mese in corso e successivamente entro la prima decade di ogni mese, il corrispettivo per lo stesso mese.

Infine. L'uso continuativo comporta che le domande dovranno essere inoltrate al gestore o al Comune entro il 30 giorni prima del campionato . In tal caso alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti la natura dell'attività da svolgere ed il calendario delle eventuali partite ufficiali fissate dalla Federazione sportiva di competenza.

Articolo 9

Regole di comportamento del personale addetto

Il personale addetto agli *impianti* non può in qualsiasi forma, fornire o noleggiare agli utenti attrezzi, indumenti, o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività sportive.

E' vietata ogni forma di commercio o assistenza retribuita.

E' vietato attivare servizio di bar, ristoro , rivendite , ecc. se non attraverso appositi provvedimenti amministrativi degli organi competenti con riferimento alle normative vigenti in materia.

Articolo 10

Regole di comportamento

Gli utenti degli *impianti sportivi* sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi ed a indossare indumenti, tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva.

In particolare, al fine di preservare la caratteristica degli *impianti*, tutti coloro che accedono ai campi devono avere scarpe idonee.

L'ingresso negli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento di manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti ed alle autorità preposte al controllo.

E' vietato introdurre negli impianti automezzi, motocicli, biciclette e qualsiasi altro veicolo. E' vietato fumare.

E' fatto altresì obbligo a tutti coloro che accedono agli *impianti* di non recare danni, di non sporcare e non lasciare rifiuti.

Il personale addetto agli *impianti* sia esso comunale o gestore, ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che si svolge.

Le società sportive fruitrici con uso continuativo possono depositare attrezzi o materiale sportivo idoneo per lo svolgimento dell'attività stessa. Le viene fatto obbligo di effettuare richiesta scritta agli organi competenti.

Ed in ogni caso l'Ente o il Gestore non potrà essere chiamato a rispondere per sottrazione, danni o altri inconvenienti che l'inottemperanza a detto obbligo possa comunque avere determinato.

Un estratto delle regole di comportamento dell'utenza sarà affissa per la visione al pubblico, presso gli *impianti sportivi*, mentre una copia del presente regolamento sarà ivi depositata.

In ogni caso l'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica attività sportiva e dei loro accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi obbligati.

Articolo 11

Tempi di utilizzo

Il tempo minimo di utilizzo è indicato in un'ora. Eventuali usi per un tempo inferiore sono soggetti al pagamento dell'intera tariffa oraria. Il tempo minimo di utilizzo deve intendersi l'uso

effettivo del campo di gioco.

Capo III

Gestione degli Impianti

Articolo 12

Modalità di Gestione

Gli *impianti sportivi* oggetto del presente Regolamento possono essere gestiti secondo le modalità e i criteri dell'art.22 della Legge 142/90 così come recepito al comma 1° lettera e) della L.R. 48/91 e cioè:

a) in economia in conformità alla normativa vigente in materia con gestione diretta o indiretta anche parziale;

b) in concessione a terzi secondo i principi e le modalità del presente regolamento.

La gestione di cui alla precedente lett. b) è regolata da apposita convenzione con cooperativa, Società Sportiva, Enti di promozione sportiva, organismi associativi che perseguono finalità ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero .

Articolo 13

Gestione in economia

Ove la gestione degli *impianti* di cui al presente regolamento avvenga ai sensi della lettera a) del precedente articolo il Comune può provvedervi:

a) direttamente con mezzi e personale proprio;

In tal caso si applicano i principi e le norme vigenti per la gestione diretta dei servizi comunali.

b) in forma indiretta con le modalità stabilite dalla legge e dal vigente regolamento dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi;

In tal caso resta a carico del Comune l'onere di riscossione delle tariffe che vi provvede con personale di fiducia.

Articolo 14

Gestione in concessione

La gestione in concessione a terzi degli *impianti sportivi* deve essere effettuata in conformità alle norme vigenti in materia e a quelle del presente regolamento.

I rapporti tra il Comune e il Concessionario sono regolati da apposita convenzione conforme allo schema allegato «B» al presente Regolamento.

Per ogni impianto l'U.T.C servizi tecnologici calcolerà le spese di gestione che dovranno far carico al concessionario. Qualora gli incassi derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dal Comune saranno inferiori alle spese di gestione, il Comune rimborserà la differenza decurtata del ribasso offerto. In caso di incassi maggiori, il concessionario verserà trimestralmente la differenza. L'affidamento sarà fatto a quel soggetto che avrà offerto il maggior ribasso da decurtare dalla citata differenza.

Articolo 15

Riserva d'uso dell'Amministrazione

Il Comune si riserva nel caso di manifestazioni organizzate dallo stesso, l'uso degli impianti per almeno 7 giorni al mese nell'anno, previo avviso al gestore.

Articolo 16

Responsabile del servizio

Il responsabile del servizio *impianti sportivi* pubblici è il dirigente sport- turismo o funzionario dallo stesso delegato cui sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- a) controllare il regolare uso dell'impianto qualunque sia il tipo di gestione e il rispetto di quanto previsto nella convenzione per l'uso e la gestione
- b) segnalare eventuali irregolarità all'Amministrazione Comunale
- c) approntare le proposte atte a consentire la regolare gestione del servizio
- d) coordinare in caso di gestione in economia il personale assegnato all'ufficio o altro personale addetto alla custodia, pulizia e manutenzione impartendo le necessarie disposizioni di servizio secondo le direttive dell'A.C. per il migliore funzionamento dell'impianto

Articolo 17

Registri e ricevute

Il responsabile del servizio per la gestione in economia o il gestore sono tenuti a tenere

aggiornato un registro delle prenotazioni e dell'utilizzo degli impianti che in qualsiasi momento potrà essere visionato dagli organi comunali.

Sono tenuti altresì a rilasciare agli utenti regolare ricevuta di versamento mediante apposito bollettario vidimato dal Sindaco delle somme corrispondenti alla tariffa così come determinata e riepilogata nell'allegato «A».

Il gestore utilizzerà apposito bollettario in duplice copia di cui una per l'utente, l'altra per essere custodita dallo stesso e messa a disposizione degli organi proposti al controllo.

Articolo 18

Vigilanza

Compete all'A.C. la facoltà di vigilare sull'uso degli impianti, delle attrezzature, degli accessori nonché il controllo degli introiti.

A tal fine il gestore è obbligato a fornire al Comune tutti i chiarimenti richiesti e di esibire l'opportuna documentazione. Non implica in alcun caso la responsabilità del Comune nell'uso degli *impianti* - che in caso di accertata irregolarità ricadrà sul gestore- senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa al Comune competere.

Il gestore che, a termine del presente regolamento, sia ammesso a fruire dell'impianto deve ottemperare immediatamente agli ordini che venissero impartiti dai funzionari proposti alla vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune.

Articolo 19

Revoca e sospensione

L'A.C. ha facoltà di revocare la convenzione oltre che nei casi di recessione contrattuale previste dalla legge, quando si verificano le seguenti condizioni:

- 1) Morosità nei pagamenti dei canoni d'uso
- 2) Violazione delle norme del presente regolamento
- 3) Danneggiamenti intenzionali o derivanti da negligenze alle strutture degli impianti
- 4) uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dalla convenzione

Senza pregiudizio di quanto possa al Comune competere anche per il risarcimento danni, si avrà la revoca della convenzione per colpa del gestore senza che nulla lo stesso possa eccepire o pretendere.

La sospensione è prevista anche per inagibilità degli impianti accertata dagli organi preposti.

La sospensione non può costituire titolo di rivalsa a carico del Comune da parte del gestore.

Articolo 20

Pubblicità

A richiesta può essere apposta pubblicità cartellonistica previo pagamento delle tariffe, del tipo, schema e misura verificati dall' U.T.C. , senza recare danneggiamenti alle strutture.

Articolo 21

Rendiconto

Il gestore è obbligato a presentare , entro il primo semestre dell'anno successivo a quello in cui è stato dato in gestione l'impianto, il bilancio e la contabilità generale relativa.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente Regolamento verrà affisso all'Albo per 15 giorni. Le norme contenute nello stesso Regolamento entreranno in vigore, dopo l'approvazione da parte del CO.RE.CO. centrale, il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo del Comune per 15 giorni consecutivi.

Tutte le eventuali disposizioni precedenti in contrasto con quelle di cui al presente regolamento si intendono abrogate.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento e quanto sia ritenuto utile al migliore funzionamento degli impianti l'Amministrazione può emanare norme attuative non in contrasto con il regolamento stesso.

Articolo 23

Per gli impianti oggetto di specifica disciplina, le norme del presente regolamento saranno applicate se ed in quanto non in contrasto con la stessa.

Allegato «A»

Tariffe Impianti Sportivi - Prospetto riepilogativo

Campo di calcetto

1 - Ragazzi fino a 14 anni = L. 10.000 A squadra per ora

2 - Adulti = L. 20.000 A Squadra per ora
3 Società sportive = L. 5.000 A squadra per ora
Serale-notturno con illuminazione = L. 5.000 Per tutti per ora

Campi da tennis

1 -Ragazzi fino a 14 anni = L. 2.000 A persona per ora
2 - Adulti = L. 4.000 a persona per ora
3 - Società sportive = L. 1.500 a persona per ora
4 - Istruttori di tennis = L. 2.000 a persona per ora
Serale -notturno = L. 1.000 per tutti

Palestra comunale coperta –

1 – L. 90.000 ad ora – Adulti
2 - L. 35.000 ad ora - Adulti residenti
3 - L. 25.000 ad ora –ragazzi fino a 14 anni
4 – L. 20.000 ad ora – ragazzi fino a 14 anni residenti
5 - L. 15.000 ad ora per associazioni locali residenti senza scopo di lucro iscritti ad un campionato federale.
6 – L. 10.000 ad ora per associazioni locali residenti senza scopo di lucro iscritti ad un campionato federale per ragazzi fino a 14 anni;
7 – L. 5000 supplemento illuminazione all’ora per tutti.

Allegato «B»

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRA-CAMPI DA TENNIS E CAMPO DI CALCETTO

L’anno millenovecento

Il giorno

del mese

nella residenza

municipale con il presente atto con valore ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Belpasso C.F.8000 che per brevità sarà in prosieguo denominato Comune, per il quale interviene il Sig..... nato a.....il..... nella qualità di

E

La con sede a in via..... N.C.F. che per brevità di seguito sarà denominato gestore, per la quale interveniente il Sig..... nato a..... il..... Nella sua qualità di

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto della convenzione

Il Comune concede la gestione degli impianti di proprietà comunale di cui a seguito: n.1 palestra coperta; n.2 campi da tennis in asfalto; n.1 campo di calcetto siti in contrada Timpa Magna, Belpasso

Art. 2 - Durata e limiti della convenzione

La concessione di gestione degli impianti avrà la durata di tre anni a decorrere dal _____

E' esclusa la proroga tacita.

Per motivi di pubblica utilità e a sua discrezione, il Comune può revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il gestore.

Il gestore dovrà permettere ed agevolare i controlli periodici che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare.

Il gestore presenterà all'Assessorato allo sport una relazione sulla gestione dell'impianto.

Art. 4 - Oneri a carico del concedente

Sono a carico del Comune:

- fornitura di energia elettrica, acqua gas e gasolio;
- sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie,
- sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;
- sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni in conseguenza dell'uso;

- gli oneri di manutenzione straordinaria dell'impianto
- l'eventuale erogazione di un contributo al gestore in conformità al regolamento per consentire l'accesso ai servizi organizzati a costi sociali. In tal modo L'A.C. intende adempiere al suo compito istituzionale di promozione dello Sport.

Art. 5 - Oneri del gestore

Sono a carico del gestore:

I - Le spese per il personale addetto

- a) alla pulizia degli impianti, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico e delle aree annesse all'impianto;
- b) all'apertura, chiusura e sorveglianza nell'accesso all'impianto: il Comune è sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il gestore e i propri collaboratori con specifica deroga a quanto previsto dall'art.676 del c.c.

Il servizio di custodia e pulizia ha carattere giornaliero e si sostanzia:

1) nella custodia della proprietà comunale impedendo che siano arrecati danni ai materiali, agli attrezzi, agli arredi ed a qualsiasi pertinenza;

2) controllare gli ingressi alla palestra comunale impedendo l'uso a chiunque non abbia provveduto al pagamento delle tariffe previste da regolari provvedimenti esecutivi

3) eseguire la periodica pulizia degli impianti utilizzando gli eventuali macchinari già in dotazione ed in particolare:

- gli spazi riservati al gioco, ovvero i campi della palestra, dei campi da tennis e del campo di calcetto;

- gli spogliatoi, i servizi igienici e gli spazi circostanti (ingressi, tribune ecc..) utilizzando idoneo materiale di pulizie;

- gli spazi esterni alla palestra ed ai campi da tennis e calcetto.

4) tenere in consegna materiali, attrezzi ed arredi del Comune, catalogati in apposito inventario, e garantirne la buona conservazione per la durata dell'affidamento;

5) presenziare alle manifestazioni sportive regolarmente autorizzate dall'Amministrazione comunale;

6) comunicare tempestivamente al responsabile del servizio sport per eventuali disfunzioni nell'uso della palestra.

II - le spese di manutenzione ordinaria

- a) *estirpazione delle erbacce, potatura e sfoltitura delle piante, innaffiatura quotidiana*
- b)- *verniciatura periodica ed eventuale riparazione dei pali di fermo, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro;*
- c)*riparazione rete di recinzione dei campi e della rete di pallavolo*
- d) *sostituzione di lampadine interne ed esterne*
- e)*coloritura dei limiti dei campetti*
- f) *piccoli interventi edili, elettrici ed idraulici all'interno ed eventualmente all'esterno*
- g) *eventuale sostituzione delle serrature*
- h) *sistemazione guasti al tabellone pallacanestro*

Sono inoltre a carico del gestore l'acquisto del materiale di pulizia e delle apparecchiature per la manutenzione ordinaria con specifico.

Il gestore dovrà inoltre segnalare all'Assessorato allo sport del Comune le generalità ed il recapito del/dei responsabile/i alla vigilanza e custodia degli impianti.

Il gestore s'impegna e si obbliga a mantenere comunque gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione ed a riparare i danni causati da fatti o di negligenza propria o del personale addetto.

Il gestore s'impegna a rendere fruibile gli impianti garantendo il rispetto delle norme regolamentari e della presente convenzione.

Art.6 - Canone di gestione

Il canone di gestione ai sensi del regolamento è fissato ogni tre anni dall'UTC servizi tecnologici di manutenzione. Lo stesso sarà versato in rate mensili posticipate alle casse comunali in seno alla presentazione all'ufficio competente delle matrici delle ricevute rilasciate per il pagamento delle tariffe.

Art. 7 - Divieto di subconcessione

E' fatto divieto al gestore di subconcedere in tutto o in parte con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione.

Art. 8 - Adempimenti del gestore

Il gestore deve presentare all'Assessorato allo sport del Comune:

- a) copia del calendario bimestrale delle attività e dei turni di utilizzo;
- b) relazione semestrale dello stato dell'impianto e delle attività svolte;
- c) quanto altro previsto nel regolamento che qui si richiama quale parte integrante della presente convenzione.

Art. 9 - Autocertificazione

Il gestore per accedere ai contributi deve presentare apposita autocertificazione indicante:

- a) l'ammontare dei contributi ricevuti da Enti o da privati nell'anno;
- b) eventuali istanze rivolte ad altri Enti per la corresponsione di contributi per la durata della convenzione.

Il gestore deve allegare all'autocertificazione apposito documento contabile indicante l'ammontare complessivo delle entrate e delle spese per l'attività sportive e per la gestione della presente convenzione.

Art. 10 - Inadempimenti e recesso

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione e nelle disposizioni regolamentari il Comune, potrà dichiarare la decadenza del gestore con effetto immediato e fatto salvo comunque il diritto di risarcimento danni.

Qualora il gestore intende recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso a mezzo R. A/R. almeno sei mesi prima della scadenza al Comune.

Art. 11 - Disposizioni generali

Il rapporto tra il Comune ed il gestore si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della legge 24-1-63 n.19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

Il gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le norme regolamentate e le disposizioni di legge in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al gestore e/o a terzi potessero derivare dalla presente convenzione.

Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorre per dare corso legale all'avviamento in gestione sono a carico del gestore.

Dalla residenza Municipale

Per il gestore

Per il Comune

(file:Regolam:wdoc\A.)



COMUNE DI BELPASSO

Provincia di Catania

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI . CAMPI DA TENNIS, CAMPO DI CALCETTO-
PALESTRA**

Il presente regolamento composto da n. 23 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta delCon atto n.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente regolamento è divenuto esecutivo il

IL SEGRETARIO GENERALE